



COMUNE DI VADO LIGURE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI E PER LA NETTEZZA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 9 del 10.03.2016

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Applicazione	4
Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento	4
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	6
Art. 5 - Attività di competenza del Comune	7
Art. 6 - Competenze del gestore del servizio	8
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	9
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	9
Art. 8 - Classificazione delle utenze	9
Art. 9 - La raccolta differenziata	9
Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	10
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani	11
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	11
Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	11
Art. 14 - Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani	12
Art. 15 - Associazioni di volontariato	12
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
Art. 16 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte	13
Art. 17 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	13
Art. 18 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani	14
Art. 19 - Raccolta differenziata domiciliare	15
Art. 20 - Esposizione sacchi e/o mastelli per la raccolta domiciliare	15
Art. 21 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori	16
Art. 22 - Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile	16
Art. 23 - Raccolta domiciliare della frazione organica	17
Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	17
Art. 25 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo	18
Art. 26 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak	18
Art. 27 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte	19
Art. 28 - Raccolta differenziata di prossimità	19
TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO	20
Art. 29 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature	20
Art. 30 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati	20
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	20
Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	21
Art. 33 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	21
Art. 34 - Raccolta teli agricoli	22
Art. 35 - Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE	22
Art. 36 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	23
Art. 37 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	23
TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	24
Art. 38 - Rifiuti abbandonati sul territorio	24
Art. 39 - Spazzamento	24
Art. 40 - Cestini stradali	25
Art. 41 - Pulizia dei mercati	25
Art. 42 - Animali domestici	25
Art. 43 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	25

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.	26
Art. 45 - Altri servizi di pulizia	26
Art. 46 - Pulizia delle aree private	27
Art. 47 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante	27
Art. 48 - Rifiuti da attività edilizie	27
Art. 49 - Rimostranze	27
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	28
Art. 50 - Oneri dei produttori e dei detentori	28
Art. 51 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili	28
CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	28
Art. 52 - Divieti	28
Art. 53 - Controlli	29
Art. 54 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni	29
Art. 55 - Sanzioni	29
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	30
Art. 56 - Osservanza di altre disposizioni	30
Art. 57 - Revisione Allegato C	30
Art. 58 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi	30
Art. 59 - Danni e risarcimenti	30
Art. 60 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	30
Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento	30
ALLEGATO A AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI	31
a) Elenco dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani	31
b) Assimilazione quantitativa	32
c) Riduzione della TARI per compostaggio domestico	33
d) Sanzioni amministrative	33
ALLEGATO B AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI	35
ALLEGATO C AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI	37
a) Dotazioni Personali e di Condominio per il sistema di raccolta	37

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Applicazione

- 1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, nonché la nettezza urbana.
- 2) Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

- 1) L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale ed in particolare:
 - I. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e/o energia;
 - II. devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.
 - e) gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dagli obiettivi di riciclaggio recepiti con il D.Lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate, come ad oggi, la LR 20/2015;
- 2) Il Comune, oltre ad incoraggiare Enti, Associazioni e Privati, si impegna ad attuare, in aggiunta a quelle già effettuate, raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3 - Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.Lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dell'art. 387 della legge 228/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito;
- f) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili e/o con sacchetti biodegradabili certificati ;
- h) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- i) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- j) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- k) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- m) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- n) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- o) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- p) **frazione organica**: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; a titolo meramente indicativo si intendono i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di

caffè, filtri di té, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

- q) **frazione recuperabile**: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- r) **frazione non recuperabile**: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- s) **utente**: chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- t) **utenze domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.
- u) **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera t);
- v) **gestore dei servizi**: soggetto individuato dal Comune per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- w) **imballaggi**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
 - I. **imballaggio per la vendita o primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - II. **imballaggio multiplo o secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - III. **imballaggio per il trasporto o terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- x) **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- y) **rifiuti ingombranti**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili con il sistema di raccolta porta a porta;
- z) **centro di raccolta**: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del gestore del servizio;

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

- 1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2) Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i **rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: frazione organica; frazione recuperabile; frazione non recuperabile; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti ingombranti;

- b) i **rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua appartenenti al pubblico demanio;
- d) i **rifiuti vegetali**: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i **rifiuti sanitari**: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;
- f) i **rifiuti cimiteriali**: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R.15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nel presente Regolamento.

3) Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4) Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

5) Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

- 1) In conformità a quanto previsto all'art. 196 del D.Lgs. 152/2006, competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti:
 - a) i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni);
 - b) i rifiuti dichiarati assimilati a quelli urbani

Detta attività viene svolta dal Comune mediante affidamento del servizio a gestore esterno, d'ora in avanti detto **Gestore del servizio**.

2) Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:

- a) l'emissione, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - I. individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;
 - II. l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - III. le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - IV. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - V. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - VI. la definizione dei criteri per la stipula del contratto per la gestione del servizio;
- b) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- c) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore;
- e) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- f) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - I. depurazione di acque di scarico urbane;
 - II. rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
- g) attività propria dell'amministrazione.

Art. 6 - Competenze del gestore del servizio

- 1) Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, salvo diverse modalità di gestione;
 - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - f) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, attraverso l'istituzione della figura dell'Ecoausiliario;

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

- 1) Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3) Il Comune determina, attraverso il Capitolato d'oneri, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio, comprese le zone sparse. Il Gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
- 5) La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 8 - Classificazione delle utenze

- 1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche; le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate secondo della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) e utenze non domestiche non selezionate (piccoli produttori).
- 2) Sono utenze domestiche:
 - a) Famiglie e cittadini residenti,
 - b) Titolari di seconda casa non residenti,
 - c) Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari
- 3) Sono utenze non domestiche:
 - a) selezionate "grandi produttori" per una o più frazioni specifiche di rifiuto: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, case di riposo, mense, birrerie, bar, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, supermercati, grandi distribuzione, plurilicenze alimentari/miste, campeggi, stabilimenti balneari, strutture ricettive, insediamenti industriali, artigianali, terziario etc.
 - b) non selezionate "piccoli produttori" le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente.
 - c) L'elenco di cui al comma a) potrà essere rivisto con determinazione del responsabile del Servizio di competenza del Comune di Vado Ligure;

Art. 9 - La raccolta differenziata

- 1) L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento;
- 2) il sistema prevede la divisione del territorio in due aree omogenee (vedasi planimetria allegata) ciascuna caratterizzata da un metodo di raccolta:
 - a) ZONA "porta a porta": raccolta domiciliare a sacco per le frazioni carta, plastica e secco residuo (indifferenziato), a mastello monoutente o bidone condominiale per la frazione umida. Raccolta a campana stradale per il vetro; raccolta domiciliare a pagamento su

prenotazione di ingombranti e frazione verde (tali frazioni possono essere altresì avviate gratuitamente a recupero presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale). Per le utenze non domestiche le dotazioni potranno essere valutate singolarmente in base alla progettazione dell'intero sistema di raccolta. Gli utenti potranno conferire i rifiuti in maniera differenziata durante i giorni e le ore previste dal capitolato d'oneri.

- b) ZONA "prossimità": raccolta di prossimità con l'impiego di isole composte da contenitori per la raccolta di RSU, organico, carta congiunta, imballaggi in plastica/metallo, vetro; raccolta domiciliare a pagamento su prenotazione di ingombranti e frazione verde (tali frazioni possono essere altresì avviate gratuitamente a recupero presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale). Le dotazioni delle isole ecologiche potranno subire piccole variazioni in base alla progettazione dell'intero sistema di raccolta;
- 3) L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti;
- 4) il Comune stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuto;
 - c) per la zona "prossimità" di provvedere, ove necessario, alla collocazione di nuove isole o contenitori destinando volumetrie idonee:
 - I. per le nuove abitazioni e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
 - II. per i nuovi condomini e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
 - III. per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente
- 5) i contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Comune e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;
- 6) i titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei Locali Pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1) Il Gestore su indicazioni del Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
- 2) Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini (es. sito internet del gestore e del Comune: dati mensili delle tipologie di rifiuto raccolte; dato annuale percentuale raccolta, apposite App tipo MUNICIPIUM);
- 3) Periodicamente il gestore del servizio su indicazioni del Comune diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei sacchi e dei mastelli. Il Gestore del servizio su indicazione del Comune, predispone e diffonde altresì, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, potranno essere predisposti e spediti calendari specifici;
- 4) sono inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo;
- 2) La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e l'avvio al recupero degli stessi vengono esercitate dal gestore del servizio. L'utente può comunque avvalersi di altri soggetti in possesso dei requisiti di legge ai fini del conferimento di tali tipologie di rifiuti.
- 3) sono **qualitativamente** e **quantitativamente** assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di cui all'allegato A – punti a) e b) al presente Regolamento;
- 4) Nel caso in cui un'utenza produca rifiuti qualitativamente assimilabili in misura maggiore rispetto ai quantitativi individuati nell'allegato A e richieda la fornitura di un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento, potranno dare luogo a servizi integrativi da parte del Soggetto Gestore; in tal caso, quest'ultimo dovrà fornire apposita relazione al Responsabile del Servizio del Comune di Vado Ligure, da cui si evinca una produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. Il Gestore, previo nulla osta del Comune, ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le utenze interessate. I costi relativi a tali servizi integrativi non potranno in ogni caso trovare spazio all'interno del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti: il Gestore provvederà a stabilire direttamente con l'utente interessato un corrispettivo di natura privatistica che non sarà imputato tra i costi del servizio coperti dal vigente capitolato d'oneri stipulato con il Gestore.
- 5) sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento.

- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
 - g) materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
- 4) Sono inoltre rifiuti assimilabili agli urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
 - a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 14 - Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani

- 1) Gli scarti di origine animale provenienti da rivendite commerciali, non sono assimilabili ai RSU e pertanto dovranno essere smaltiti, a cura e spese dei relativi produttori.

Art. 15 - Associazioni di volontariato

- 1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- 2) Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono al recupero di specifiche frazioni dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio; le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- 3) L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, allegando l'atto costitutivo e lo statuto, specificando la/le frazione/i che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, nonché i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
- 4) La Giunta Comunale, su relazione dell'Ufficio competente, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PARTE I - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

Art. 16 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare è attivato per le seguenti utenze:
 - a) Per tutte le utenze domestiche residenti o aventi sede nella zona definita come ZONA "porta a porta";
 - b) Per tutte le utenze non domestiche diverse dai grandi produttori aventi sede nella zona definita come ZONA "porta a porta";
 - c) Per le utenze non domestiche grandi produttori aventi sede sull'intero territorio comunale;

Art. 17 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

- 1) Nella ZONA "porta a porta" ove è attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti è prevista la distribuzione di sacchi, mastelli o contenitore condominiale (per l'umido) che dovranno essere utilizzati per il deposito dei materiali. Le dotazioni sono consegnate all'intestatario dell'iscrizione a ruolo o al condominio nella persona dell'Amministratore condominiale;
- 2) è prevista la fornitura di una "dotazione personale" e di una "dotazione del condominio" di idonea volumetria;
- 3) le dotazioni si differenziano a seconda della tipologia di edificio. I dettagli circa le dotazioni sono riportati nell'allegato C al presente regolamento ed essendo caratteristiche esclusivamente tecniche del sistema di raccolta potranno essere modificate con Atto di Giunta Comunale e/o del responsabile del servizio secondo le rispettive competenze.
- 4) previa compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune è possibile accedere con chiavi personali (che verranno consegnate al richiedente) al bidone carrellato rosso per ausili igienici per bambini piccoli (pannolini) e per persone che soffrono di incontinenza (pannolini);
- 5) i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ed hanno idonea capacità. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza;
- 6) tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte;
- 7) non viene effettuato il servizio di svuotamento di contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati;
- 8) nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore;
- 9) i contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta;
- 10) i contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. Il posizionamento dei contenitori e l'individuazione del luogo ove esporre i sacchi e/o i mastelli è individuato per ciascuna utenza a cura del Comune in collaborazione con il Gestore. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune. In tal caso i contenitori sono dotati di indicazione riportante i numeri civici delle

utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada". Rientrano tra gli impedimenti logistici a titolo esemplificativo:

- a) la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampe di scale)
- b) la presenza di rampe ripide
- c) l'insufficienza dello spazio (es. cortile ridotto dai box)

Rientra tra gli impedimenti legali, a titolo esemplificativo:

- d) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest'ultimo)
- e) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l'esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo)

Devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento/esposizione:

- f) Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali: i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, possibilmente su una superficie piana, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori in genere non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.
- g) Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico: i contenitori possibilmente devono essere posizionati su superfici piane, preferibilmente pavimentate, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
- h) i contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del Servizio:
 - I. ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza;
 - II. riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio;
 - III. mantenuti a disposizione per il nuovo occupante dell'immobile (in tal caso la chiave personale potrà essere affidata all'amministratore di condominio se presente);

Art. 18 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani

- 1) Le tipologie di raccolte differenziate istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato d'Oneri.
- 2) Il soggetto Gestore si riserva, previa verifica della fattibilità tecnica ed in accordo con il Comune, la facoltà, per specifiche utenze, di modificare le frequenze di raccolta stabilite, previa comunicazione alle medesime o anche previa richiesta scritta delle stesse.
- 3) Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze domestiche è stabilito dal gestore del servizio in funzione della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.
- 4) il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal gestore del servizio in funzione della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse in accordo con l'amministrazione comunale;

- 5) in deroga alle precedenti disposizioni, il Gestore del servizio:
- a) solo in casi di comprovata necessità ed impossibilità di dar corso alle previsioni sopra elencate di posizionamento dei bidoni condominiali, può fornire contenitori singoli, con riferimento alla sola frazione organica dei rifiuti, alle singole unità abitative di un'utenza plurima (più di 4 unità abitative), previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o dalla maggioranza degli intestatari della tassa dell'utenza plurima in questione. In seguito a tale richiesta sono ritirati i precedenti contenitori condivisi e sono forniti, agli utenti regolarmente attivi, i contenitori singoli. Viene fatta salva la possibilità da parte del Gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio;
 - b) può sostituire la dotazione personale dei contenitori degli utenti: da singola a condominiale e viceversa; da mono a plurima e viceversa quando vi siano necessità di razionalizzazione del servizio, situazioni urbanistiche o viarie particolari;
- 6) gli utenti e/o gli amministratori di condominio sono tenuti a sottoscrivere la modulistica predisposta, relativa alle operazioni di ritiro, consegna o modifica della dotazione dei contenitori, effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 19 - Raccolta differenziata domiciliare

- 1) I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi,
- 2) per il conferimento nei sacchi l'utente è tenuto a chiuderli correttamente. Allo stesso modo nel caso di conferimento nei contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti;
- 3) il rifiuto sfuso non va mai depositato sul suolo salvo i casi previsti dal presente regolamento;
- 4) salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
- 5) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi;
- 6) ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'oneri coadiuvando anche l'operato della polizia municipale;
- 7) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

Art. 20 - Esposizione sacchi e/o mastelli per la raccolta domiciliare

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario e con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri;
- 2) i sacchi e contenitori sono esposti a cura dell'utente nei luoghi individuati a sensi del precedente articolo 15 comma 13, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore 22,00; si avrà cura di individuare quanto più possibile luoghi per l'esposizione al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. Presso abitazioni o attività isolate o comunque distanti dalla pubblica via la raccolta sarà effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati specificatamente dal gestore del servizio. In tali casi è possibile realizzare, da parte dell'utente, su suolo privato, un riparo antivento chiuso su tre lati (di dimensioni max ciascuno pari a 50 x 50 x h. 60 cm) per contenere mastello e/o sacchi, previa semplice comunicazione scritta al Comune con apposito modulo scaricabile dal sito del Comune. I materiali permessi sono mattoni e legno, ed anche i materiali di cui al Decreto 05/02/2015 e ss.mm.ii. *“Criteri ambientali*

minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano". La posizione deve comunque essere arretrata almeno di 80 cm dal ciglio della pubblica via e deve essere accessibile alla raccolta e la sporgenza più estrema verso la pubblica via dovrà essere opportunamente segnalata con catarifrangente o simile oggetto retroriflettente.

- 3) i contenitori e/o i sacchi sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
- 4) i contenitori la mattina dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà nel tempo più breve possibile e comunque non oltre le ore 10, salvo i casi specifici previsti nel presente Regolamento;
- 5) il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta;
- 6) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuarne segnalazione presso il Comune.
- 7) Qualora il gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al Comune che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al gestore. Il disservizio sarà recuperato dal gestore in giornata o, al massimo nella giornata successiva alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 21 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori

- 1) Il lavaggio dei contenitori personali (mastelli) e dei bidoni condominiali è eseguito a cura dell'utenza.
- 2) La disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati è a carico del gestore che la effettuerà secondo la periodicità prevista dal capitolato d'oneri e ogniqualvolta necessario.

Art. 22 - Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile

- 1) La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante sacchi idonei di colore grigio dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento dell'utente;
- 3) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il rifiuto non recuperabile;
- 4) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, il gestore, in prima battuta segnalerà il problema alle utenze (mediante, ad esempio affissione di appositi adesivi) e perdurando il problema dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Art. 23 - Raccolta domiciliare della frazione organica

- 1) La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri, mediante contenitori di colore marrone; i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento dell'utente;
 - b) l'utente introduce il rifiuto nel sacchetto biodegradabile e compostabile, lo riempie e lo chiude, successivamente lo deposita nel contenitore (mastello o bidone condominiale);
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico;
- 3) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, il gestore, in prima battuta segnalerà il problema alle utenze (mediante, ad esempio affissione di appositi adesivi) e perdurando il problema dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune
- 4) ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

- 1) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta di prossimità con l'impiego di appositi contenitori di colore verde, dislocati sul territorio; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino, qualora questo risulti pieno, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
 - b) mediante raccolta domiciliare per le utenze grandi produttrici (o comunque individuate dal gestore ai sensi del precedente art. 16) dei citati materiali con l'impiego di contenitori domiciliari di idonea volumetria e/o di campane stradali dedicate;
- 2) lo svuotamento dei contenitori stradali e domiciliari avviene con la periodicità e gli orari stabilita dal Capitolato d'Oneri;
- 3) Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 4) Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore;
- 5) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore, qualora ne sia dotato, resti chiuso;
- 6) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori domiciliari per i rifiuti da imballaggi in vetro. La pulizia dei contenitori domiciliari è di competenza di ogni singolo utente (grandi produttrici (o comunque individuate dal gestore ai sensi del precedente art. 16)).
- 7) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro, il gestore, in prima battuta segnalerà il problema alle utenze (mediante, ad esempio affissione di appositi adesivi) e perdurando il problema dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Art. 25 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono, a titolo indicativo:
 - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
 - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici
 - c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
 - d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri e con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante sacchi trasparenti di polietilene, di adeguata volumetria, di colore giallo;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel sacco (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso (si ricorda essere vietato conferire materiale contaminato, ad esempio, da resti animali);
 - e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- 3) in caso di esaurimento della scorta dei sacchi prima della successiva fornitura, l'utenza può ritirare sacchi supplementari, presso un ufficio dedicato che potrà essere individuato anche presso il Gestore; per la scorta supplementare potrà essere richiesto all'utenza apposito pagamento;
- 4) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo;
- 5) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica in prima battuta segnalerà il problema alle utenze (mediante, ad esempio affissione di appositi adesivi) e perdurando il problema dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Art. 26 - Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak;
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con sacco per la raccolta domiciliare congiunta di carta-cartone-tetrapak presso le utenze domestiche e/o con idonei contenitori o attrezzature per le utenze non domestiche individuate (ad esclusione del cartone);
 - b) con raccolta a mano del solo cartone piegato e accatastato, per le sole utenze non domestiche esposto nelle vicinanze dell'attività come da calendario;
 - c) il materiale è introdotto sfuso nel sacco, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta; nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel sacco il materiale

è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, nel punto definito, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;

- 3) il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con periodicità e con le modalità stabilite dal Capitolato d'oneri;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
 - d) insieme al cartone non può essere conferita carta
 - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- 4) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme;
- 5) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-tetrapak, dovrà effettuare segnalazione presso il Comune.
- 6) imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta dovranno essere tagliati e/o piegati per ridurli di volume al fine del conferimento.

PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'

Art. 27 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

- 1) Il servizio di raccolta di prossimità è attivato per le seguenti utenze:
- 2) per tutte le utenze domestiche residenti o aventi sede nella zona definita come ZONA "prossimità";
- 3) per tutte le utenze non domestiche piccoli produttori aventi sede nella zona definita come ZONA "prossimità".

Art. 28 - Raccolta differenziata di prossimità

- 1) Il servizio di raccolta differenziata di prossimità è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene tramite l'impiego di isole composte da contenitori per la raccolta di secco residuo, frazione umido, carta mista, imballaggi in plastica/metallo, vetro; raccolta domiciliare a pagamento su prenotazione degli ingombranti e della frazione verde (tali frazioni possono essere altresì avviate gratuitamente a recupero presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale);
 - b) i contenitori per il deposito dei rifiuti sono dotati di serratura, l'apertura dello sportello per il conferimento avviene esclusivamente attraverso dispositivo (chiave) personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso ;
- 2) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore venga chiuso.

TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

Art. 29 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale;
 - b) a domicilio presso l'utenza, previo pagamento, e con le modalità che saranno stabilite;
- 3) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di sfalci e potature;
- 4) qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da sfalci e potature, in prima battuta segnalerà il problema alle utenze (mediante, ad esempio affissione di appositi adesivi) e perdurando il problema dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Art. 30 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati. In particolare tale frazione è costituita da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti; il servizio è già in essere, potrà essere implementato;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite; il servizio potrà essere implementato;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili; il servizio potrà essere implementato;
 - d) borse; il servizio potrà essere implementato;
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
- 3) l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
 - b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
 - c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo rettangolari;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche;

- 2) il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso la sede del Comune di Vado Ligure o presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati direttamente presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale.
- 3) l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 4) i contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali. In particolare tali rifiuti sono costituiti, a titolo indicativo, da:
 - a) farmaci;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale;
 - b) il prodotto viene introdotto nella propria confezione, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) i farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori. Per ridurre il volume dei farmaci si dovrà aver cura di immetterli nei contenitori privi di scatola e foglietto illustrativo. Detta norma non è valida se i farmaci sono contenuti in recipienti di vetro.
- 3) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 4) I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 33 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: contenitori per vernici, diluenti, antiparassitari, collanti, in generale contenitori marchiati "T" e "F", olii esausti motori, oli, grassi vegetali e animali; accumulatori per auto, lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto esclusivamente presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale

Art. 34 - Raccolta teli agricoli

- 1) Il servizio può essere attivato a giudizio del Comune, quando se ne identifichi la reale necessità da parte del Gestore; in tal caso, quest'ultimo dovrà fornire apposita relazione al Responsabile del Servizio del Comune di Vado Ligure, da cui si evinca una produzione di rifiuti (teli agricoli) caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. Il Gestore, previo nulla osta del Comune, ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le utenze interessate. I costi relativi a tali servizi integrativi non potranno in ogni caso trovare spazio all'interno del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti: il Gestore provvederà a stabilire direttamente con l'utente interessato un corrispettivo di natura privatistica che non sarà imputato tra i costi del servizio coperti dal vigente capitolato d'onere stipulato con il Gestore.

Art. 35 - Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE

- 1) Riguarda i rifiuti ingombranti, in particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - b) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.
 - c) mobilio;
 - d) altri beni durevoli;
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta onerosa presso l'utente, su chiamata telefonica;
 - b) conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale
- 3) i R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi);
- 4) i R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
- 5) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche su prenotazione telefonica presso il Gestore;
 - b) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Comune, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 36 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

- 1) Il Comune effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione in conformità a quanto previsto del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Art. 37 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

- 1) Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi e dall'attività domestica (scarto di cucina); dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere o in cumulo/buca, ecc.
- 2) Per il Comune di Vado Ligure quella del compostaggio domestico è una pratica molto importante e da incentivare come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte;
- 3) Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è incentivata mediante la riduzione della Tassa Rifiuti (allegato A – punto c).
- 4) Requisito fondamentale per aderire all'iniziativa ed ottenere la riduzione della tariffa è disporre a qualsiasi titolo, anche nelle adiacenze della propria abitazione, di un giardino, un orto o un terreno che si rendono necessari per effettuare la pratica del compostaggio utilizzando altresì il compost prodotto.
- 5) Il compostaggio può essere fatto in forma singola o condominiale esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti;
- 6) Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.), comunque in luogo stabile e controllabile;
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini con emissione di cattivi odori e a sollevare l'Amministrazione comunale o il Gestore da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti
- 7) Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- 8) La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;
- 9) Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 10) Al fine di ottenere una compostiera in comodato d'uso gratuito gli utenti dovranno inoltrare apposita istanza al Comune di Vado Ligure ed al Gestore sul modello scaricabile dal sito internet del Comune o del Gestore stesso. Con tale istanza gli utenti richiederanno altresì l'iscrizione nell'albo dei compostatori. La concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera non ha scadenza salvo i casi di cessazione o di riscontrata violazione alle disposizioni del presente regolamento.

- 11) Utenti che non richiedono la compostiera, ma intendono essere iscritti all'albo compostatori potranno altresì presentare apposita istanza al Comune di Vado Ligure ed al Gestore sul modello scaricabile dal sito internet del Comune o del Gestore stesso
- 12) Nell'istanza suddetta l'utente, che dovrà impegnarsi ad iniziare l'attività di compostaggio domestico entro il mese solare successivo, deve indicare il luogo di localizzazione dell'attività di compostaggio (allegando una fotografia del sito) nonché quello di utilizzazione del compost prodotto.
- 13) Le istanze di adesione alla pratica del compostaggio valgono altresì quale istanza per il riconoscimento della riduzione deliberata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione. Sono considerate valide le istanze avanzate da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare a condizione che nella stessa venga specificato il nominativo del familiare iscritto a ruolo.
- 14) L'utente che intende cessare l'attività di compostaggio è tenuto a darne comunicazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di variazione . La disdetta comporta la perdita del diritto alla riduzione assentita a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quella di cessazione dell'attività di compostaggio.
- 15) Il gestore, o autonomamente il Comune, potranno svolgere operazioni di controllo sulla localizzazione della compostiera e sulle modalità di effettuazione del compostaggio domestico. Qualora venissero riscontrate difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'effettuazione del compostaggio domestico all'utente sarà annullata la riduzione della tariffa e eventualmente ritirata la compostiera, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dal vigente regolamento e della normativa cogente. In tale eventualità potrà essere disposto l'eventuale recupero del beneficio non spettante mediante iscrizione a ruolo.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 38 - Rifiuti abbandonati sul territorio

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati così come l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- 2) Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del servizio (art. 184 comma 2 lettera d del D.Lgs. 152/06).

Art. 39 – Spazzamento

- 1) Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
- 2) Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Comune, in accordo con il Gestore del servizio.
- 3) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 4) I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 5) Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

- 6) Il Comune, in ogni momento, può richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di aree diverse rispetto a quelle concordate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno anche differenti da quelli precedentemente programmati.

Art. 40 - Cestini stradali

- 1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune o del gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni;
- 2) le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune ed indicate nel Capitolato d'oneri;
- 3) il Comune comunica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori installati per la programmazione del servizio;
- 4) i cestini stradali sono svuotati secondo la periodicità programmata.
- 5) È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 41 - Pulizia dei mercati

- 1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati devono mantenere e lasciare il suolo pubblico loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuto. I rifiuti provenienti dalla loro attività devono essere differenziati e conferiti in sacchi o appositi contenitori al Gestore in base alle modalità da questo stabilite ed all'articolazione del servizio di raccolta differenziata;
- 2) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato;
- 3) I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti residui ed ordinatamente disposti nell'area del mercato individuata dal Gestore.

Art. 42 - Animali domestici

- 1) I proprietari, detentori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico;
- 2) essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;
- 3) detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

Art. 43 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. La

gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.

- 3) I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 4) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

- 1) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 2) Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
- 3) La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 45 - Altri servizi di pulizia

- 1) Il Gestore del servizio potrà svolgere i seguenti servizi di igiene ambientale, su richiesta del Comune, se e come previsto nel capitolato d'oneri:
 - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) pulizia ed eventuale lavaggio periodico fontane, fontanelle, porticati e monumenti pubblici;
 - c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
 - e) diserbo dei marciapiedi e delle vie lastricate (es. porfido, autobloccanti, ecc.) e/o sfalcio periodico delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati preventivamente dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate;
 - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - g) sgombero neve dai marciapiedi dell'abitato;
 - h) In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
 - I. rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - II. lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
 - i) È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via ed ai gestori dei negozi e dei pubblici esercizi, della rimozione della neve e dello spargimento di sale per evitare o eliminare la formazione di ghiaccio dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.
 - j) pulizia delle aree cimiteriali ;
 - k) defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
 - l) altri servizi concordati tra il Comune ed il gestore del servizio medesimo.

Art. 46 - Pulizia delle aree private

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono provvedere al taglio periodico della vegetazione infestante compreso il relativo smaltimento e mantenere le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile. La pulizia dovrà essere eseguita nelle aree in vicinanza di ogni abitazione anche per motivi di prevenzione conto gli incendi.
- 2) Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare il decoro ambientale.
- 3) L'accesso da aree private a strade comunali dovrà essere adeguatamente conformato e mantenuto in ordine, in maniera tale da evitare nel modo più assoluto il riporto di materiale vario dalle aree private alle strade comunali.
- 4) Il Sindaco può diffidare o ordinare la pulizia di quanto sopramenzionato e all'occorrenza applicare apposita sanzione.
- 5) In caso di mancata ottemperanza ai precedenti commi verrà applicata apposita sanzione amministrativa di cui all'allegato 1 lettera D al presente regolamento.

Art. 47 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante

- 1) Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporti di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.
- 2) In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
- 3) In caso di mancata ottemperanza ai precedenti commi verrà applicata apposita sanzione amministrativa di cui all'allegato 1 lettera D al presente regolamento.

Art. 48 - Rifiuti da attività edilizie

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre a dichiarare, in fase di richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, dove verrà smaltito il materiale proveniente dai lavori suddetti, è tenuto a pulire, oltre alle aree private anche quelle pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non dovrà abbandonarvi residui di alcun genere.
- 2) Al termine di una eventuale occupazione temporanea autorizzata del suolo pubblico dovranno essere perfettamente ripristinate le condizioni iniziali.

Art. 49 - Rimostranze

- 1) Eventuali reclami da parte delle utenze potranno essere rivolte al Comune o ad altro soggetto individuato dal Comune stesso.

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 50 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2) Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le modalità di cui all'art.11 comma 4;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 51 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
- 2) I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 - Divieti

- 1) Sono vietati:
 - a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;

- l) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi/contenitori;
- m) il deposito di rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- n) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- q) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

Art. 53 - Controlli

- 1) Al fine di assicurare una più ampia ed efficace vigilanza, il Comune si avvale di personale dipendente del Gestore che, opportunamente formato, assume la veste di Ecoausiliario. Come tale viene nominato con atto del Sindaco, assumendo la contestuale qualifica di "pubblico ufficiale - Agente di Polizia Amministrativa", limitatamente alle funzioni ispettive attribuite in materia di corretto conferimento dei rifiuti e di nettezza del suolo. Analoghe attribuzione potranno essere eventualmente conferite anche a personale comunale.
- 2) L'Ecoausiliario, nell'espletamento dei suoi compiti, deve essere come tale identificabile mediante l'utilizzo di pettorina rifrangente e di tessera di riconoscimento dotata di fotografia.
- 3) Il gestore del servizio assicura, mediante il personale di cui al comma 1, il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo all'accertamento diretto delle violazioni. Detti operatori svolgono altresì funzioni di informazione all'utenza e prevenzione delle infrazioni.
- 4) I controlli di cui al comma 2 sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, eventualmente anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza.
- 5) Alla sorveglianza sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento concorrono gli appartenenti alla locale Polizia Municipale, nonché tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a cui compete l'accertamento di violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 54 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

- 1) Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 689/1981;
- 2) Il Comando Polizia Municipale, ricevuto il verbale di accertamento redatto dal personale Ecoausiliario, provvede alla successiva contestazione/notificazione della violazione al responsabile della stessa e all'eventuale obbligato in solido, nelle forme stabilite dall'art. 14 della legge 689/1981. Analogamente procede per le infrazioni accertate direttamente dal personale dipendente, fatti salvi i casi di immediata contestazione.
- 3) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'art. 17 della legge 689/81 è il Responsabile del Settore individuato dall'Amministrazione Comunale ed esso viene indicato sul verbale di contestazione nella voce inerente le modalità di presentazione del ricorso.

Art. 55 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L.

23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le sanzioni riportate nell'allegato A – punto d) al presente regolamento. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 56 - Osservanza di altre disposizioni

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Polizia Municipale.

Art. 57 - Revisione Allegato C

- 1) L'allegato C al presente regolamento potrà essere aggiornato e rivisto con Deliberazione della Giunta Comunale e/o del responsabile del servizio secondo le rispettive competenze al fine dell'adeguamento alla più cogente normativa di settore o a sopravvenute esigenze dell'amministrazione;

Art. 58 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi

- 1) Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2) Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

Art. 59 - Danni e risarcimenti

- 1) In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 60 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme precedentemente emanate in contrasto con il presente atto. In particolare si intende abrogato il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E NETTEZZA URBANA" approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 26/02/2009 il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO" approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 19/01/2009"

Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento, entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo on-line del Comune e sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune in "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO A al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani

a) Elenco dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)

Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile

Toner	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate	
Codice C.E.R.	Descrizione
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03

Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo

Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili

Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

b) Assimilazione quantitativa

la produzione annua di rifiuti non potrà superare le seguenti quantità:

- 1) per i rifiuti di cui alla lettera a) che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo;
- 2) per i rifiuti di cui alla lettera a) che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tassazione di ogni singola utenza non domestica):

	Categorie di attività	Quantità (kg/mq/anno)
1	Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4
2	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	4
3	Stabilimenti balneari	3
4	Esposizioni, Autosaloni	2
5	Alberghi con ristorante, agriturismi	7
6	Alberghi senza ristorante	4
7	Case di cura e di riposo	8
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	6
9	Banche ed Istituti di credito	3
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	6
11	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	7
12	Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	7
13	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	6
14	Attività industriali con capannone di produzione	10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	33
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	26

Categorie di attività		Quantità (kg/mq/anno)
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	13
20	Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	35
21	Discoteche, Night club	7

c) Riduzione della TARI per compostaggio domestico

- 1) La quota di riduzione della TARI è stabilita annualmente dal Comune all'atto di approvazione delle tariffe TARI.

d) Sanzioni amministrative

- 1) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
- 2) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	25,00	500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	100,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	100,00	500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	100,00	500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	25,00	500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
12. La mancata pulizia delle aree private a norma dell'art. 46 del presente regolamento	25,00	500,00


Violazione	Importo minimo	Importo massimo
13. La mancata ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 47 del presente regolamento	25,00	500,00
14 La mancata ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 48 del presente regolamento	25,00	500,00

- 3) Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
- 4) E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- 5) Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.
- 6) I soggetti di cui all'art. 52 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del CCR	300,00	3.000,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00

ALLEGATO B al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani

Suddivisione in zone omogenee del territorio



ALLEGATO C al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani

a) Dotazioni Personali e di Condominio per il sistema di raccolta

- 1) A norma dell'art.17 comma 3 del presente regolamento vengono elencate nel seguito le dotazioni che si intendono consegnare alle utenze del territorio per lo svolgimento del servizio di raccolta:
 - I. per edifici con numero di unità immobiliari minore o uguale a 4 è prevista esclusivamente una "dotazione personale" per ogni utente. Ogni utente sarà responsabile della propria "dotazione personale" e dei rifiuti ivi conferiti;
 - II. per edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è prevista una "dotazione personale" per ogni utente ed una "dotazione di condominio" per l'edificio. Ogni utente sarà responsabile della "dotazione personale" e solidalmente responsabile della "dotazione di condominio" unitamente ai rifiuti ivi conferiti.
- 2) la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o minore di 4 è così composta:
 - I. Rotolo di sacchi semitrasparenti grigio per il rifiuto secco residuo;
 - II. Mastello marrone, secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo di sacchetti biodegradabili e compostabili (mater-bi);
 - III. Rotolo di sacchi semitrasparenti blu per la carta;
 - IV. Rotolo di sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori metallici
 - V. Tutta la dotazione potrà essere dotata di tag, transponder o altro mezzo per l'identificazione utente.
- 3) la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o maggiore di 5 è così composta:
 - I. Rotolo di sacchi semitrasparenti grigio per il rifiuto secco residuo;
 - II. Secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo di sacchetti biodegradabili e compostabili (mater-bi);
 - III. Rotolo di sacchi semitrasparenti blu per la carta;
 - IV. Rotolo di sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori metallici
 - V. Tutta la dotazione potrà essere dotata di tag, transponder o altro mezzo per l'identificazione utente.
- 4) la dotazione del condominio per gli edifici con numero di unità immobiliari uguale o maggiore di 5 è così composta:
 - I. Bidone carrellato marrone per il rifiuto umido organico
 - II. Chiavi personali per l'apertura dei contenitori che dovranno essere consegnate ai singoli condomini in quanto tutti i cassonetti e bidoni carrellati sono dotati di serratura;